

## DELIBERA

Che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto

**Di autorizzare** questo Ente, per i motivi espressi in premessa, a nominare un legale di fiducia per tutelare gli interessi del Comune nella vertenza di cui sopra, fin dalla fase della negoziazione assistita.

**Di dare atto** che spetta al Sindaco del Comune di Urzulei sottoscrivere il mandato alle liti in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente.

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Amministrativo il compito di affidare l'incarico ad un legale.

**Di far fronte** alla spesa con fondi del bilancio 2017, autorizzando il Responsabile del Servizio Amministrativo all'utilizzo delle risorse finanziarie scaturenti dal presente provvedimento.

**Considerata** l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, considerato l'approssimarsi del termine per aderire alla proposta di negoziazione medesima, propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di attribuire allo stesso l'immediata eseguibilità.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
**DR. ENNIO ARBA**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
**DR.SSA PATRIZIA MUCELI**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 08/08/2017 al giorno 23/08/2017 pubblicazione n. 651 ai sensi dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento degli Enti locali vigente

Urzulei, 08/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to : **DR.SSA PATRIZIA MUCELI**

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:

- giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).  
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to : **DR.SSA PATRIZIA MUCELI**


### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Urzulei, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to : **DR.SSA PATRIZIA MUCELI**

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.  
Urzulei



## COMUNE DI URZULEI

Provincia dell'Ogliastra

Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (OG) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913  
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - Email [segreteria1@comunediuorzulei.it](mailto:segreteria1@comunediuorzulei.it)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.70 del 04 agosto 2017**

### OGGETTO:

Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita Linear (già DIALOGO)s.p.a./A.N.A.S. s.p.a./ Comune di Urzulei. Autorizzazione a nominare un legale.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattro** del mese di **agosto** alle ore **quattordici** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. <b>DR. ENNIO ARBA - Sindaco</b>	Si
2. <b>SOFIA ARBA - Vice Sindaco</b>	Si
3. <b>GIUSEPPE PORCU - Assessore</b>	Si
4. <b>DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore</b>	No
5. <b>UGO MURGIA - Assessore</b>	No
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR.SSA PATRIZIA MUCELI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso:**

- che in data 17/07/2017 è pervenuto via PEC al protocollo dell'Ente al n. 3944/2017, un Invito alla Stipula di Convenzione di Negoziazione Assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, inviato dallo Studio Legale dell'avv. Angelica Scozia in nome e per conto della LINEAR (già Dialogo s.p.a.), avente ad oggetto un sinistro occorso ai sigg. C.M. e M.E., in data 30.08.2013, all'altezza del Km. 180+900 della SS 125 - Strada Orientale Sarda;

- che il Comune, così come precisato con note del 13/05/2014 e del 24/06/2016, sostiene di essere esente da responsabilità in quanto, così come dimostrato dalla documentazione allegata alle predette note, in quanto la SS 125, luogo del sinistro, è di pertinenza esclusiva dell'Anas s.p.a.

**Considerato che:**

- con il D.L. n. 132/2014, recante "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo"; che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;

- accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "*mediazione obbligatoria*";

- il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari; oltre all'obbligatorietà dell'assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c. e che, nella fattispecie, tale termine scade il 16/08/2017.

**Considerato** che il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con **circolare del 13/03/2015, n. 2309**, indirizzata alle cancellerie dei Tribunali, ha specificato che la sospensione feriale dei termini non è applicabile in materia di negoziazione assistita per la medesima ragione della natura non giurisdizionale della procedura.

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, è fatto obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

**Dato atto** che nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie.

**Rilevata**, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente già nella fase della negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014 e, eventualmente, nella successiva fase dinnanzi alla autorità giudiziaria.

**Precisato che**, ai sensi dall'art.17 del nuovo codice dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 50 del 2016, così come modificato per effetto del decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), l'affidamento della difesa in giudizio rientra nell'ambito delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, prevede che:

*"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:...*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri".*

**Precisato che** nel testo della norma se per un verso, quindi, trova riscontro ancora la dicotomia tra incarichi di consulenza legale ed incarichi di rappresentanza in giudizio, dall'altro, le fattispecie vengano pienamente sussunte nella categoria giuridica degli appalti di servizi, in quanto la "*rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato*" viene definita dal legislatore ad ogni effetto quale "*appalto di servizi*".

**Considerato che** sotto tale profilo si determina quindi, proprio con la norma che esclude alcune attività legali dall'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016, un superamento degli arresti giurisprudenziali in precedenza formati che tale dicotomia avevano declinato sulla scorta della diversa natura giuridica dell'attività di consulenza giuridica e di assistenza giudiziale e che avevano trovato conferma nella legge n. 247 del 2012.

**Dato atto** che la nuova disciplina normativa postula che, anche nel caso di conferimento di incarico legale per la difesa non seriale in giudizio da parte di un'amministrazione aggiudicatrice che questo debba avvenire, anche ricollegandosi alla giurisprudenza richiamata, in ossequio a detti principi che escludono un ricorso alla mera scelta discrezionale ancorata al solo rapporto fiduciario, senza il presidio di criteri che nei richiamati principi trovano fondamento e nel rispetto delle previsioni a tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche (predeterminazione della spesa, utilizzo prioritario delle professionalità interne) e del principio della buona amministrazione con i conseguenti obblighi motivazionali.

**Ravvisata** la necessità di affidare l'incarico di rappresentare il Comune nella procedura di cui sopra ad un avvocato la cui nomina spetta al Responsabile del Servizio Amministrativo.

**Ritenuto**, inoltre, di dover richiedere l'immediata esecutività dell'atto, stante l'urgenza di provvedere in quanto il termine per aderire alla proposta di negoziazione di cui sopra decorre il 16/08/2017.

**Richiamati:**

- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;

- il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;

- il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20/02/2017.

**Visti:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi [dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000](#);

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale ai sensi [dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000](#).

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,